QUESTIONI APERTE

Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Misure cautelari personali coercitive –Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Art. 282-ter c.p.p.

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza.

Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 28 ottobre 2021 (ud. 29 aprile 2021), – CASSANO, *Presidente* – DI STEFANO, *Relatore* – GAETA, *P.G.* – G., *ricorrente*.

Divieto di avvicinamento alla persona offesa e predeterminazione dei luoghi: l'art. 282-ter c.p.p. al vaglio delle Sezioni unite

L'Autrice focalizza l'attenzione sulla decisione delle Sezioni unite concernente l'effettiva portata applicativa dell'art. 282-ter c.p.p. Tale sentenza della Suprema Corte risolve il contrasto interpretativo sorto con riferimento alla necessaria determinazione in modo specifico dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza.

Prohibition to approach the offended person and predetermination of the places: art. 282-ter of the Criminal Procedure Code under examination by the Joint Chambers

The Author focuses the attention on the decision of the Joint Chambers concerning the effective scope of art. 282-ter of the Criminal Procedure Code. This Supreme Court's ruling solves the interpretative contrast arose with reference to the necessary specific determination of the places subject of the prohibition of approach and the maintenance of a certain distance.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Inquadramento sistematico. – 3. Le ragioni alla base del contrasto interpretativo. – 4. La presa di posizione delle Sezioni unite. – 5. Riflessioni conclusive.

1. *Premessa*. Nella pronuncia in commento le Sezioni unite hanno chiarito l'effettiva portata applicativa della disposizione di cui all'art. 282-ter, co. 1, c.p.p., stante il contrasto interpretativo sorto in seno alle Sezioni semplici rispetto alla necessaria determinazione in modo specifico dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza da parte del giudice che intenda disporre la misura cautelare de qua; contrasto che ha condotto la Sesta Sezione Penale, assegnataria del ricorso, a rimettere la questione al Supremo Consesso.

2. Inquadramento sistematico. Il «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» di cui all'art. 282-ter c.p.p.¹ è una misura cautelare personale di tipo coercitivo introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 9, recante «Modifiche al codice di procedura penale», del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, c.d. Pacchetto sicurezza, intitolato «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» (poi convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009 n. 38)², e rappresenta lo sviluppo di un'esperienza cautelare intrapresa a partire dalla L. 4 aprile 2001 n. 154 attraverso la quale era già stato inserito nel codice di rito l'art. 282-bis c.p.p.³: le due disposizioni vanno infatti a creare una sorta di «microsistema cautelare a tutela della vittima»⁴, caratterizzato da misure dalla formulazione normativa ampia che non stabilisce a priori un contenuto coercitivo predeterminato ma offre un insieme variegato di prescrizioni diversamente modulabili dall'autorità giurisdizionale affinché delinei la misura più adeguata alle esigenze del caso di specie³.

Vale la pena di ricordare che l'art. 282-ter c.p.p. è stato coniato nell'ambito di una decretazione d'urgenza che, resa necessaria al fine di offrire «una risposta ancora più concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, anche sotto forma del cosiddetto *stalking*»⁶, ha altresì ampliato la gamma dei comportamenti penalmente rilevanti, introducendo nell'ordinamento, «tra i delitti contro la libertà morale, la nuova figura delittuosa relativa agli atti persecutori. Lo scopo che il provvedimento si prefigge è in primo luogo quello di dare un segnale di forza e di intransigenza nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di delitti così infamanti e nello stesso tempo di costituire

¹ Per un generale inquadramento della nuova misura cautelare v., tra i tanti, VALENTINI, Sub *art. 282*-ter, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, IV, Milano, 2010, 3001 ss.

² Sul tema, tra i vari, v. DE ROSSI, *Art. 282*4er *c.p.p.:* quale tutela per l'incolumità della persona offesa?, in questa Rivista, 2014, 1 ss.; MARZADURI, Il ricorso alla decretazione d'urgenza condizionato dal diffuso allarme sociale, in Guida dir., 2009, 891 ss.

⁸ In merito all'art. 282-bis c.p.p. tra i tanti v. POTETTI, *La misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, in *Cass. pen.*, 2014, 9, 3134 ss.

⁴ CIPRIANO, Maltrattamenti in famiglia e misure cautelari alternative al carcere, in Dir. pen e proc., 2015, 9, 1156 ss. In termini analoghi v. anche NICCOLINI, Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da persone diverse dalla vittima, ivi, 2021, 9, 1226 ss.

⁵ In questi termini NICCOLINI, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da persone diverse dalla vittima*, in *Dir. pen. e proc.*, 2021, 9, 1226.

⁶ Relazione illustrativa al DDL di conversione in legge del DL 11/2009 in materia di sicurezza pubblica, violenza sessuale e atti persecutori, in www.giustizia.it.

un segnale di riconoscimento e di attenzione, tangibile ed evidente, per le persone offese dal reato e per le vittime dei reati stessi, meritevoli di una tutela da parte dello Stato più incisiva rispetto a quella attualmente apprestata dall'ordinamento giuridico»⁷.

Invero, a differenza di molti altri Paesi, che avevano già previsto l'illeceità degli atti persecutori, in Italia un «inaccettabile vuoto di tutela» faceva sì che mancasse un inquadramento normativo *ad hoc*⁸, con la conseguenza di dover ricorrere al richiamo di altre fattispecie criminose (ad esempio, all'art. 612 c.p. o all'art. 660 c.p.) a protezione della vittima del reato di *stalking* sino all'inserimento, appunto, dell'art. 612-*bis* nel nostro codice penale.

La misura di cui all'art. 282-*ter* c.p.p. ha dunque preso vita in concomitanza con tale nuovo delitto con il quale intrattiene un innegabile «rapporto privilegiato», sebbene possa essere disposta anche con riferimento ad altre tipologie di reato trattandosi di uno strumento cautelare di applicazione generale¹⁰: la misura in oggetto non a caso è stata infatti definita quale «snodo funzionale che costituisce l'aspetto sostanziale della tutela penale anticipata offerta dal reato di stalking»¹¹.

Ad ogni buon conto l'istituto cautelare in parola è stato concepito come una sorta di schermo protettivo nei confronti del "soggetto debole"¹² – ispirato all'esperienza comparata dell'*order of protection* e del *restraining order* della legislazione angloamericana¹³ – mirato a prevenire la ripetizione e gli sviluppi potenzialmente degenerativi di azioni violente e persecutorie¹⁴, realizzate attraverso comportamenti aggressivi, molestie, appostamenti, pedinamenti,

² Relazione illustrativa al DDL di conversione in legge del DL 11/2009 in materia di sicurezza pubblica, violenza sessuale e atti persecutori, cit.

⁸ VALSECCHI, Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking), in Il "Pacchetto sicurezza" 2009, a cura di Mazza, Viganò, Torino, 2009, 229.

⁹ MORELLI, Sub art. 9, in Commento articolo per articolo al D.l. 23.2.2009 n.11, conv. con modif. in l. 23.4.2009 n.38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori, in Leg. pen., 2009, 3, 499.

¹⁰ MARANDOLA, I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, in Dir. pen.e proc., 2009, 966.

¹¹ MACRI, Stalking e prospettive di tutela cautelare, in Resp. civ. e prev., 2009, 11, 2323.

¹² MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori* (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009), in Cass. pen., 2009, 2727.

¹⁸ Per un confronto tra la misura di cui all'art. 282-*ter* c.p.p. ed i *restraining orders* dei Paesi di common law v. MORELLI, Sub *art. 9*, cit., 497 s.

[&]quot;Sul punto v. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (*stalking*): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, cit., 2719.

minacce, intrusioni nella vita privata, situazioni, quindi, in cui la possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della sua generica incidenza sulla collettività, sia indirizzata specificamente nei confronti di un determinato individuo: la distanza imposta con il divieto di avvicinamento dovrebbe invero evitare le occasioni di contatto tra soggetto sottoposto alle indagini/imputato, ritenuto probabile aggressore, e persona offesa dal reato non soltanto favorevoli alla prosecuzione dell'atteggiamento persecutorio e/o aggressivo ma anche idonee a scatenare quella progressione criminosa culminante sempre più spesso nel triste epilogo dell'uccisione della vittima¹⁵.

Alla luce di tali considerazioni risulta chiaro come il «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», che segue le regole generali *ex* art. 272 c.p.p. ss. imposte per tutte le misure cautelari personali e le condizioni di applicabilità delle misure coercitive *ex* art. 280 c.p.p., sia stato pensato per far fronte principalmente alla specifica esigenza di cui all'art. 274, co. 1, lett. c), c.p.p.¹⁶, tuttavia secondo parte della dottrina non sarebbe da escludere la possibilità di ricorrere all'istituto in esame anche quale cautela strumentale ad evitare l'alterazione di prove¹⁷.

Al fine di garantire una reale effettività della tutela, il legislatore ha riconosciuto al giudice la possibilità di definire e graduare diversamente le prescrizioni e le relative modalità di esecuzione che possono essere imposte attraverso l'adozione del provvedimento cautelare *ex* art. 282-*ter* c.p.p.: in questo modo vengono attribuiti all'autorità giurisdizionale spazi di discrezionalità, anche ampi, ma funzionali a "plasmare" la misura alla situazione concreta, permettendo dunque di individuare lo strumento cautelare più adeguato rispetto alle peculiari connotazioni fattuali ed alle esigenze di salvaguardia della persona offesa di volta in volta ravvisate.

Il co. 1 della norma *de qua* prevede infatti la possibilità di vietare al destinatario del provvedimento in oggetto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa – il che consente di far fronte a condotte localmente circoscritte in particolari luoghi, come l'ambiente di lavoro o l'abitazione della

¹⁵ Riflessioni sul tema si rinvengono in Negri, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di una incontrollata prevenzione*, in *Giur. it.*, 2012, 468; Valsecchi, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking*), cit., 235.

¹⁶ PARODI, Stalking *e tutela penale*, Milano, 2009, 170.

¹⁷ In argomento v. ZACCHÉ, *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in *Il "Pacchetto sicurezza" 2009*, a cura di Mazza, Viganò, Torino, 2009, 296, secondo cui la misura è idonea «a soddisfare i bisogni cautelari di cui alla lett. *a* e *c* dell'art. 274 comma 1 c.p.p.».

vittima – oppure di obbligarlo a mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero dalla persona offesa – in quest'ultimo caso si tratta di situazioni nelle quali la condotta dell'autore risulta svincolata da luoghi predeterminabili richiedendo una tutela, per così dire, "dinamica"¹⁸.

Al di là di questo contenuto essenziale, la norma delinea un variegato elenco di ulteriori prescrizioni che possono andare a completare l'ordinanza cautelare, adeguandola alle esigenze riscontrate nella vicenda concreta.

Innanzitutto, la L. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. Codice Rosso, ha introdotto la possibilità di disporre l'applicazione delle modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p., il c.d. braccialetto elettronico, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche per la misura *ex* art. 282-ter c.p.p.¹⁹, sebbene in realtà si tratti di una innovazione più di forma che di sostanza.

Invero, è stato senz'altro apprezzabile lo scopo che ha determinato il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento la suddetta innovativa modalità di controllo essendo l'idea di base quella di garantire una sinergia di risultati: offrire alle autorità giudiziarie competenti nuove opportunità e scelte di rimodulazione delle misure restrittive cautelari ed alternative alla pena, queste ultime secondo programmi, diffusi negli ordinamenti penali europei, di "Front door" (alternativa ad una pena detentiva breve) o "Back door" (in sostituzione del periodo finale di espiazione in carcere); fornire alternative pratiche di controllo avanzato, in risposta alle crescenti e diverse domande di sicurezza; combinare le esigenze di prevenzione e di repressione dei reati, nella fase esecutiva di una pena alternativa o sostitutiva, con la rieducazione ed il reinserimento sociale accompagnando gradualmente ed in condizione di sicurezza il passaggio dallo stato in vinculis del carcere alla piena libertà. Tuttavia, il numero dei braccialetti elettronici concretamente disponibili è decisamente ridotto, anche a causa degli elevati costi di ciascuno di essi, tanto è vero che le "liste d'attesa" sono

tima ex art. 282 ter c.p.p., in Giur. it., 2015, 3, 727.

¹⁸ Si pensi, ad esempio, al reato di cui all'art. 612-bis c.p.: le condotte persecutorie, se è vero che in un primo momento vengono talvolta poste in essere nei luoghi più familiari alla persona offesa, nella "progressione criminosa" che solitamente caratterizza il fenomeno dello *stalking* spesso poi proseguono mediante pedinamenti che spostano il luogo in cui si concretizza la condotta illecita in base allo svolgimento della vita della persona offesa, ad essa legandosi indipendentemente da un ambito spaziale predeterminato o predeterminabile. In queste ipotesi, «la misura si riempirebbe di una determinazione *mobile* ma *specifica*»: SPANGHER, *La determinazione funzionale del divieto di avvicinamento alla vit*

¹⁹ Al pari di quanto già stabilito dal legislatore con la L. 15 ottobre 2013, n. 119, per la misura dell'«Allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-*bis* c.p.p.».

lunghissime e ad oggi la quantità degli stessi messa a disposizione è assolutamente insufficiente a soddisfare le richieste di applicazione nei casi in cui sia stata disposta la misura degli arresti domiciliari sicché l'applicabilità nelle ipotesi di misure adottate ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p. (così come in quelle prescritte ex art. 282-bis c.p.p.) risulta decisamente di difficile, se non impossibile, attuazione.

Tornando all'art. 282-ter c.p.p., la disposizione in esame prevede altresì che il giudice «laddove sussistano ulteriori esigenze di tutela» possa stabilire il divieto di avvicinamento anche a luoghi determinati abitualmente frequentati da soggetti legati alla persona offesa ovvero di mantenere una specifica distanza da tali luoghi o da tali persone. La tutela viene estesa oltre la categoria dei prossimi congiunti, sino a ricomprendere conviventi e persone legate alla vittima da «relazione affettiva». Questa formulazione ampia, e la conseguente estensione dell'ambito applicativo della misura, risulta funzionale alla creazione di uno spazio di protezione intorno alla persona offesa comprensivo di tutti i più rilevanti ambiti della vita sociale, non soltanto di quello familiare ma anche di quello più genericamente affettivo²⁰. Tale prescrizione può però essere imposta dal giudice solo in presenza di «ulteriori esigenze di tutela» che devono essere esplicitate nella motivazione dell'ordinanza cautelare: devono, infatti, essere espressamente indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell'obbligato, «dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l'indagato»²¹.

Infine, il co. 3 dell'art 282-ter c.p.p. consente all'autorità giurisdizionale di

La dottrina ha tuttavia evidenziato l'indeterminatezza della nozione di «relazione affettiva», trattandosi di una categoria dai contorni "sfumati", rispetto alla quale non è ravvisabile nell'ordinamento una definizione giuridica. Per tale ragione si ritiene che la stessa debba essere limitata a quelle sole situazioni relazionali dotate di una "rilevante stabilità": v. BRICCHETTI, PISTORELLI, Entra nel codice la molestia reiterata, in Guida dir., 2009, 10, 72; MORELLI, Sub art. 9, cit., 501. Sulla questione viene peraltro osservato da NEGRI, Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di una incontrollata prevenzione, cit., 470, che nel caso del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. la relazione tra vittima e terzo ben potrebbe scatenare nell'autore degli atti persecutori reazioni potenzialmente pericolose indipendentemente dalla stabilità di tale rapporto. D'altra parte, le fattispecie di reato rispetto alle quali la misura si pone come opportuna e necessaria sono caratterizzate da una degenerazione del rapporto interpersonale, rispetto alla quale un fattore di ulteriore aggravamento potrebbe essere rappresentato dalla presenza di un terzo che si frapponga, nella percezione del reo, tra lui e la sua vittima e questo fenomeno ben potrebbe verificarsi anche in presenza di una sola occasione di frequentazione tra persona offesa e terzo, vista come suggello della fine della relazione.

²¹ Cass., sez. VI, 30 gennaio 2020, C., in *Mass. Uff.*, n. 278346-01.

vietare al destinatario del provvedimento cautelare di comunicare, «attraverso qualsiasi mezzo»²², con la persona offesa o con le persone alla stessa vicine mentre in virtù del co. 4 della medesima norma il giudice può, qualora lo richiedano esigenze di lavoro o di abitazione, prevedere le modalità di accesso ai luoghi di abituale frequentazione della persona offesa, nell'ottica di un adeguato bilanciamento tra le imprescindibili esigenze di salvaguardia della persona offesa e quelle – di rilievo costituzionale – di lavoro e di abitazione del destinatario del provvedimento cautelare.

Va peraltro evidenziato che con l'intento di dare attuazione all'art. 53 della Convenzione di Istanbul, nella parte in cui dispone che la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima ad opera del destinatario deve essere sanzionata penalmente o comunque deve dare luogo a «sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive», l'art. 4 della L. n. 69 del 2019 ha introdotto l'art. 387-bis c.p., rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa», secondo cui «chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Dunque, la violazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p. oggi costituisce un reato.

Tra l'altro, la disposizione penale di nuovo conio contiene un indistinto riferimento ad «obblighi e divieti»: la mancanza di qualsivoglia differenziazione in relazione alla violazione degli ordini di allontanamento o di avvicinamento ed alle specifiche modalità tramite le quali sono stati definiti siffatti obblighi e divieti indurrebbe a ritenere che il reato sia da considerarsi integrato pure in caso di mancato rispetto delle modalità stabilite per l'esecuzione degli obblighi e dei divieti in questione²³.

²² Formulazione omnicomprensiva che include tutti i mezzi di comunicazione, da quelli più tradizionali (come il telefono o la comunicazione postale) a quelli di più recente introduzione (come, ad esempio, i social network).

Analoga interpretazione è rinvenibile nella *Relazione su novità normativa, Legge 19 luglio 2019, n. 69,* Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, *Rel.: 62/19*, in *Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Sezione Penale, 27.10.2019, 9.*

Sotto il profilo pratico, tuttavia, al momento della sua entrata in vigore la disposizione è apparsa non congrua rispetto alla *ratio* che ne aveva ispirato l'introduzione nel nostro ordinamento in quanto non consentiva, in considerazione della pena prevista, di arrestare in flagranza chi si fosse nuovamente avvicinato alla persona offesa nonostante il precedente ordine di allontanamento o il precedente divieto di avvicinamento, risultando dunque inefficace rispetto allo scopo che avrebbe dovuto perseguire: non essendovi appunto la possibilità di arresto in flagranza per tale nuova tipologia di reato, quest'ultima si mostrava priva di effetti tangibili nell'immediato²⁴.

Sul punto è però recentemente intervenuta la L. 27 settembre 2021 n. 134 che con l'art. 2, co. 15, ha inserito il reato *ex* art. 387-*bis* c.p. nel catalogo dei delitti di cui al co. 2 dell'art. 380 c.p.p.²⁵ per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza anche fuori dai limiti edittali di pena stabiliti dal co. 1 della medesima norma. In buona sostanza, la violazione dei provvedimenti di obbligo di allontamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa configura attualmente un illecito penale per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza²⁶.

²¹ Per un approfondimento della questione sia consentito il rinvio a MUSCELLA, Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice Rosso", in questa Rivista, 2020, 1, 11 ss.

²⁵ Specificamente alla lettera l-*ter*, co. 2, art. 380 c.p.p.

²⁶ Va tuttavia rilevato che rispetto alla nuova previsione sono già state sollevate critiche. È stato infatti affermato che la «norma approvata, per mere ragioni di coordinamento tra le disposizioni, non assicura la finalità perseguita dal legislatore in quanto il PM sarà tenuto a disporre l'immediata liberazione dell'arrestato per la violazione dell'art. 387-bis c.p. nonostante la legittimità dell'arresto, peraltro obbligatorio. [...] Dunque, essendo consentita l'applicazione di una misura coercitiva (anche custodiale) fuori dei limiti di pena previsti dal comma 1 dell'art. 280 c.p.p., solo nel caso di arresto facoltativo previsto per i delitti indicati dall'art. 381, comma 2, c.p.p. (che, infatti, prevedono una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione e, perciò, di norma non consentono l'applicazione della misura cautelare), e difettando un'analoga disposizione per le ipotesi dell'arresto obbligatorio, ove è inserita la violazione dell'art. 387bis, c.p., indipendentemente dall'esito della convalida [...] non potrà che disporsi la liberazione dell'arrestato, non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche, venendo in rilievo lo status libertatis. È appena il caso di sottolineare che l'arresto per la violazione dell'art. 387-bis c.p. e l'adozione di una misura coercitiva consentirebbero di richiedere l'aggravamento della misura adottata e di giungere a una tempestiva decisione del Giudice che oggi raramente perviene prima delle 24 ore (limite per l'immediata liberazione dell'arrestato sulla base della nuova disposizione)»: Linee guida per l'applicazione della legge n. 134/2021 (cd. Riforma penale) limitatamente alla parte che entra in vigore il 19 ottobre 2021, con particolare riferimento alla tutela della persona offesa nei delitti di violenza di genere, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, 11 ottobre 2021, 16 ss. In termini analoghi v. la circolare n. 4883/2021, Disposizioni in tema di arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 26 novembre 2021, 1 ss.

3. Le ragioni alla base del contrasto interpretativo. Descritti in linea generale i tratti caratterizzanti la misura di cui all'art. 282-ter c.p.p., l'attenzione va ora focalizzata sul contrasto ermeneutico ravvisato dalla Sesta Sezione della Cassazione in ordine alle concrete modalità applicative dell'istituto cautelare de quo. Invero, secondo un primo orientamento deve ritenersi legittimo il provvedimento che obblighi il destinatario della misura in parola a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque quest'ultima si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, laddove la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima.

Si tratta di un'interpretazione, condivisa soprattutto dalla giurisprudenza formatasi in relazione al reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p.²⁷, in virtù della quale la specificazione dei luoghi trova giustificazione solo quando le modalità della condotta sono circoscritte a determinati spazi che costituiscono punti di riferimento della vita, dovendo invece il divieto di avvicinamento essere riferito alla persona offesa qualora la condotta di cui si teme la reiterazione si caratterizzi per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima stessa a prescindere dai luoghi in cui si trovi²⁸. In questi ultimi casi, facendo concreto riferimento alle modalità tipiche di manifestazione del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., come, ad esempio, al costante pedinamento della vittima, è ben possibile imporre la misura di cui all'art. 282-ter c.p.p. «anche laddove la condotta dell'autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria slegata da particolari ambiti territoriali»²⁹. A queste condizioni, tale particolare prescrizione non ha «un contenuto generico o indeterminato, come talvolta si è sostenuto, pure in dottrina, perché rimanda ad un comportamento specifico, chiaramente individuabile: quello di non ricercare contatti, di qualsiasi natura, con la persona offesa»³⁰.

Come sottolineato dal Massimario della Corte di Cassazione nella Relazione n. 11 del 2014, è stata l'evoluzione normativa contrassegnata dall'introduzione della figura di reato di atti persecutori e dalla conseguente necessità di adeguare la misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter, co. 1, c.p.p. ad

²⁷ V., tra le tante, Cass., sez. V, 26 marzo 2018, n. 18139, in *Mass. Uff.*, n. 273173; Id., sez. V, 14 marzo 2016, C., *ivi*, n. 267371; Id., sez. V, 16 gennaio 2012, n. 13568, *ivi*, n. 253296.

²⁸ Cass., sez. V, 8 marzo 2016, S., in *Mass. Uff.*, n. 267792.

²⁹ Cass., sez. V, 10 dicembre 2014, B., in *Mass. Uff.*, n. 262149.

³⁰ Cass., sez. V, 10 dicembre 2014, B., cit. In termini analoghi, v., tra le altre, Cass., sez. V, 26 marzo 2013, D.R., in *Mass. Uff.*, n. 255512 e n. 255513.

avere indotto l'indirizzo giurisprudenziale in esame a modulare sulla persona fisica della vittima e non sui luoghi dalla stessa frequentati il contenuto delle prescrizioni relative al divieto di avvicinamento, dal momento che nelle fattispecie in questione la condotta oggetto della temuta reiterazione assume spesso i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la persona offesa in quanto tale. In siffatte situazioni l'imposizione di una predeterminazione dei luoghi comporterebbe una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona da proteggere, che viceversa rappresenta precipuo oggetto di tutela della norma.

Le considerazioni sinora svolte sarebbero del resto in linea con le previsioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 in tema di ordine di protezione europeo – il cui art. 5, lett. c), che contempla il divieto di avvicinamento alla persona protetta, richiede unicamente che sia definito il perimetro all'interno del quale scatta la protezione – e si collocherebbe nel solco dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della suddetta direttiva avvenuto con l'emanazione del d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9³¹, atteso che tra le misure poste alla base dell'emissione dell'ordine di protezione vi è anche il divieto di cui all'art. 282-*ter* c.p.p.³².

Ad avviso di altro indirizzo interpretativo, invece, la specificazione dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento s'impone al fine di consentire al provvedimento di assumere una conformazione completa che ne favorisca l'esecuzione ed agevoli il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si intende assicurare³³. Omettere di specificare i luoghi interessati dalla misura cautelare vorrebbe dire limitare più del necessario il destinatario della stessa che, senza una chiara indicazione dell'ambito geografico del divieto di avvicinamento, verrebbe assoggettato a compressioni della propria libertà personale di carattere indefinito. Completezza e specificità del provvedimento costituiscono quindi garanzia del giusto contemperamento tra esigenze di sicurezza, imperniate sulla tutela della vittima, e minor sacrificio della persona sottoposta alle indagini o

³¹ Per un commento in materia, v., tra gli altri, MARCELLI, *L'Italia recepisce la direttiva sull'ordine di protezione europeo*, in *questa Rivista*, 2015, 3, 1 ss.

Per un approfondimento v. ordinanza di rimessione: Cass., sez. VI, 28 gennaio 2021, G.T., n. 8077 (spec. pag. 3).

³⁸ In questo senso v., tra le varie, Cass., sez. V, 26 maggio 2015, F., in *Mass. Uff.*, n. 265297; Id., sez. VI, 22 gennaio 2015, R., *ivi*, n. 262456; Id., sez. V, 10 dicembre 2014, B., *ivi*, n. 262149; Id., sez. VI, 18 marzo 2014, F., *ivi*, n. 261721; Id., sez. V, 4 aprile 2013, S., *ivi*, n. 257697.

imputata³⁴.

Ferma restando «la necessità che il prevenuto non si accosti fisicamente alla persona offesa ovunque la possa intercettare» il contenuto del provvedimento cautelare deve dunque porre il destinatario dello stesso in condizione di conoscere preventivamente quali siano i luoghi frequentati dalla persona offesa ai quali non deve avvicinarsi in via assoluta. Un provvedimento privo di tali indicazioni, al contrario, non avrebbe il contenuto legale richiesto espressamente dalla norma e, soprattutto, sarebbe del tutto generico, imponendo una condotta di non facere del tutto indeterminata e la cui individuazione verrebbe di fatto affidata alla persona offesa, eccessivamente gravoso ed ineseguibile.

Preso atto del suddetto contrasto con riferimento alle interpretazioni elaborate in materia dalle Sezioni semplici, la Sesta Sezione ha ritenuto di rimettere alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: «se, nel disporre la misura cautelare prevista dall'art. 282-terc.p.p., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza».

4. La presa di posizione delle Sezioni unite. Chiamato ad intervenire in ordine alla quaestio iuris in esame il Supremo Consesso ha prontamente e condivisibilmente sottolineato che, come riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione della questione, le diverse opzioni interpretative riscontrate nelle decisioni adottate con riferimento alle concrete modalità operative dell'art. 282-ter c.p.p. appaiono determinate anche da differenti situazioni di fatto alla base delle singole vicende, di talché, gli orientamenti in materia non sono necessariamente da intendere in termini di alternatività, occorrendo piuttosto «l'adozione delle opportune precisazioni circa i limiti di applicazione delle prescrizioni secondo le necessità richieste dalla specificità del caso [...]. L'art. 282 ter c.p.p. consente di modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di riferimento direttamente il soggetto che ha patito l'azione delittuosa, potendo l'iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all'indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima»³⁷.

³⁴ Cass., sez. VI, 7 aprile 2011, C., in *Mass. Uff.*, n. 250728; Id., sez. V, 4 aprile 2013, S., cit..

³⁵ Cass., sez. VI, 22 gennaio 2015, R., cit.

³⁶ Cass., sez. VI, 22 gennaio 2015, R., cit.

³⁷ Cass., sez. VI, 28 gennaio 2021, G.T., n. 8077, cit., che riprende quanto affermato sul punto da Cass.,

Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni unite parte dall'interpretazione letterale della disposizione *de qua*, alla quale fa seguito una lettura-logico sistematica nonché una valutazione di compatibilità con i principi fondamentali in tema di diritti costituzionali di libertà e di locomozione, essendo questi ultimi i profili che sembrerebbero giustificare una lettura contraria alla possibilità di imporre un gravoso divieto "dinamico" di avvicinamento alla persona offesa ed un obbligo di allontanamento nel caso di incontro casuale.

Innazitutto, la norma prevede testualmente che l'autorità giurisdizionale con il provvedimento di cui all'art. 282-ter c.p.p. prescrive «di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa» ovvero «di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa». Con specifico riferimento a questa seconda prescrizione in base al dato letterale l'obbligo di mantenersi ad una data distanza può essere quindi stabilito in due modi diversi: mediante il mantenimento di una certa distanza dai «luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa» ovvero «dalla persona offesa» in quanto tale.

La disposizione normativa è dunque inequivoca nel prevedere la possibilità di applicare una misura il cui contenuto sia esclusivamente quello del divieto di avvicinamento alla persona fisica ovunque essa effettivamente si trovi nel dato momento, il che, peraltro, trova piena corrispondenza nella normativa sovranazionale relativa alla tutela delle vittime di aggressioni mirate. La direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 13 dicembre 2011 sull'«ordine di protezione europeo» prevede, infatti, all'art. 5 la possibilità di disporre una misura di protezione in ambito europeo quando sia stata adottata in base al diritto nazionale una «misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni»: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; divieto o regolametazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta; divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

Vi è pertanto corrispondenza tra disciplina interna e disciplina europea. Quest'ultima distingue più chiaramente le medesime tre ipotesi contemplate nell'art. 282-ter c.p.p.:

-

sez. VI, 23 giugno 2015, J.A.K.W.S., non massimata.

- può essere interdetto l'avvicinamento ai luoghi (abitazione, luogo di lavoro, aree abituali di svago, etc.), caso in cui si prescinde dalla presenza nel dato momento della persona offesa in quanto il destinatario della misura non deve comunque accedervi né avvicinarsi;
- può essere interdetto l'avvicinamento alla persona offesa entro un determinato perimetro;
- può essere interdetta qualsiasi forma di contatto a distanza, telefonico o telematico, prescrizione che nella disciplina interna è sempre "aggiuntiva" rispetto alle misure principali.

Le Sezioni unite in commento prendono poi in considerazione il rapporto della norma in questione con l'art. 282-bis c.p.p., inserito nel codice di rito con la L. n. 154 del 2001, che prevede al co. 1 quale prescrizione principale l'allontanamento del destinatario del provvedimento dalla casa familiare ed al co. 2 la possibilità di disporre l'ulteriore divieto di avvicinamento «a luoghi determinati». Quest'ultima prescrizione, espressamente riferita appunto solo a «luoghi determinati», è tuttavia soltanto facoltativa e soprattutto aggiuntiva rispetto alla misura principale dell'allontanamento («Il giudice [...] può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati»), il che è un dato significativo per l'interpretazione dell'art. 282-ter c.p.p., misura cautelare la cui introduzione si è resa necessaria al fine di "perfezionare" e rendere più completa ed effettiva la tutela sino a quel momento offerta dall'art. 282-bis c.p.p. e che proprio per tale ragione rispetto ad esso non può che presentare un contenuto ed un ambito operativo di più ampio respiro.

Tirando le fila del discorso, ad avviso delle Sezioni unite l'interpretazione dell'art. 282-ter c.p.p., alla luce sia della formulazione letterale della norma che del raffronto di quest'ultima con la disciplina europea e con l'art. 282-bis, co. 2, c.p.p., deve essere nel senso che le prescrizioni che la stessa consente di disporre sono autonome, ben potendo essere applicate alternativamente o congiuntamente, in considerazione delle esigenze concrete che si intendono salvaguardare di volta in volta: la varietà delle situazioni può rendere utile ed opportuna l'una o l'altra prescrizione ovvero entrambe. Va «dato atto della sostanziale unitarietà dell'effetto della misura di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., la cui finalità è quella di evitare il contatto tra indagato e persona offesa, dovendosi graduare la misura secondo il concreto rischio del caso concreto; perciò, le due diverse prescrizioni possibili non definiscono due misure cautelari diverse, ma sono espressioni di un'unica misura, spettando al giudice il compito di

determinare [...] quali siano le modalità più idonee in concreto a tutelare, da un lato, le esigenze della persona offesa e, dall'altro, a salvaguardare comunque l'ambito di libertà personale dell'indagato»³⁸.

La "unicità" della misura cautelare, modulabile con più prescrizioni funzionali ad assicurare la massima protezione nel caso *di specie* per la persona offesa con la minima compressione dei diritti di libertà e di circolazione del destinatario del provvedimento cautelare, esclude, pertanto, che possa ritenersi violato il divieto di cumulo di più misure cautelari.

D'altronde, la somma delle prescrizioni non ha certamente l'effetto di creare «una "nuova" misura non corrispondente al paradigma normativo tipico» ma, al contrario, come condivisibilmente chiarito dalle Sezioni unite in esame, «realizza l'unico modello ed i suoi effetti».

La soluzione prescelta dal Supremo Consesso deriva peraltro da una sintesi delle posizioni assunte in materia dalle Sezioni semplici, diverse ma conciliabili. Il criterio di giudizio, invero, consiste nel considerare che la norma prevede una pluralità di prescrizioni che possono essere imposte alternativamente o cumulativamente, dovendo essere calibrate in base alle esigenze di cautela di volta in volta ravvisate. La disposizione, seguendo e completando il sistema già adottato con l'art. 282-bis c.p.p., introduce una misura che ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla salvaguardia della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte del destinatario del provvedimento cautelare dirette all'aggressione fisica e/o psicologica.

Per quel che riguarda, poi, la verifica circa la conformità ai diritti fondamentali di una misura così peculiare nell'imporre limiti alla libertà di movimento e di circolazione dell'indagato/imputato, le Sezioni unite in analisi fanno richiamo ad un precedente⁴¹ ove, nell'affrontare il tema della cumulabilità delle misure

³⁸ Pag. 14 della sentenza in commento.

³⁹ Cass., sez. un., 30 maggio 2006, La Stella, in *Mass. Uff.*, n. 234138.

⁴⁰ Pag. 14 della sentenza in commento.

[&]quot;Cass., sez. un., 30 maggio 2006, La Stella, cit. La lettura data dalle Sezioni unite in tale pronuncia si ricollega a quanto in precedenza affermato da Cass., sez. un., 10 ottobre 1987, Tumminelli, in *Mass. Uff.*, n. 177102, ove, nel vigore del codice di rito previgente, veniva esaminata la questione relativa alla configurabilità del ritiro del passaporto quale atto limitativo della libertà di cui all'art. 13 Cost., da collocare nell'ambito dei «provvedimenti sulla libertà personale pronunziati da organi giurisdizionali». In quella occasione la Corte aveva affermato che nella disposizione dell'art. 13 Cost. è necessario distinguere il principio generale della inviolabilità della libertà personale, enunciato dal co. 1, dalla più particolare regolazione di determinati aspetti della libertà stessa con prevalente riguardo alle esigenze della difesa

cautelari attraverso argomenti che, *mutatis mutandis*, possono essere riferiti anche alla misura del divieto di avvicinamento, è stato affermato che, nell'ambito delle disposizioni generali poste quali pilastri fondamentali del sistema cautelare, l'art. 272 c.p.p., che sancisce il principio di stretta legalità delle misure cautelari, non deve essere inteso quale mera sottolineatura della necessità di previsione legale, che già scaturisce dalla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, dettata dall'art. 13, co. 2, Cost., per ogni forma di compressione della libertà personale. La norma in questione deve piuttosto essere letta come finalizzata a ridurre ad un "numero chiuso" le figure di istituti limitativi della libertà che possono essere disposti in funzione cautelare nel corso del procedimento penale, non potendo essere adottate misure diverse da quelle espressamente considerate, e proprio perché la disposizione di riferimento nella disciplina delle «limitazioni alle libertà della persona» dell'art. 272 c.p.p. è l'art. 13 Cost., tale generico ed ampio richiamo alle «libertà della persona» induce a ritenere che il legislatore abbia pensato, nel formulare la disposizione de qua, non solo a strumenti idonei ad incidere sulla libertà personale *stricto sensu* intesa ma anche a misure volte a comprimere altri diritti fondamentali dell'individuo quali la libertà di movimento e di circolazione.

D'altronde, l'attuale codice di rito sin dal principio ha previsto istituti cautelari che impongono prescrizioni, sia principali che accessorie, concernenti la possibilità di locomozione della persona e non in senso stretto la libertà quale libera disponibilità fisica di se stesso: si pensi al divieto di espatrio, all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, al divieto ed all'obbligo di dimora, tutte misure che applicano limiti o imposizioni alla libertà di movimento della persona che, in sé, resta però "fisicamente" libera.

Di talché, sulla scorta della lettura dell'art. 13 Cost., «le libertà» dell'art. 272 c.p.p. non devono considerarsi riferite alla sola libertà in termini "fisici",

ma sta ad indicare qualsiasi costrizione che restringa la libertà individuale».

penale in relazione all'esplicazione di poteri coercitivi concernenti la detenzione, l'ispezione o la perquisizione personale. Per l'esatta determinazione della portata dell'art. 13, co. 2, Cost., è, tuttavia, indispensabile interpretare il significato della formula di chiusura ivi apposta: «né qualsiasi altra restrizione della libertà personale». La formulazione ampia e generalizzata del co. 1 dell'articolo in questione ed il riferimento nel co. 2 a restrizioni coercitive ed a qualsiasi altra restrizione fa intendere che quest'ultima è qualcosa di diverso dalla prima. Il costituente ha, quindi, «voluto garantire non solo quelle restrizioni che annullano totalmente, attraverso misure coercitive, la disponibilità che l'individuo ha della propria persona fisica (detenzione, ispezione o perquisizione personale), ma anche altre privazioni della libertà personale che comprimono o restringono tale libertà. Il significato del termine "restrizione", infatti, non è quello di una completa soggezione dell'individuo alla coercizione esercitabile dalle autorità pubbliche,

interpretazione che del resto restringerebbe le misure coercitive alle sole due più gravi, bensì alla libertà personale nella più ampia accezione del termine in cui rientra anche la libertà di locomozione. Pertanto, non vi è ragione di dubitare della piena conformità del divieto di avvicinamento alla persona offesa, al pari delle altre misure diverse dagli arresti domiciliari e dalla custodia cautelare in carcere, ai principi fondamentali. «Sono situazioni che trovano disciplina nell'art. 13 Cost., per cui si è in presenza di libertà che, nella cornice della rigida disciplina legale, possono essere limitate nel rispetto di una esigenza costituzionale di proporzione e gradualità che deve trovare riscontro nella "scelta" fatta con il provvedimento del giudice e nella sua motivazione»⁴².

Le Sezioni unite in commento considerano infine un'ulteriore obiezione, ossia quella secondo cui un'interpretazione che consentisse di applicare il divieto di avvicinamento (e l'immediato allontanamento) "mobile" alla persona offesa ovunque si trovi non rispetterebbe i principi di tipicità e di determinatezza delle misure cautelari.

Al di là del fatto che, a fronte di una interpretazione letterale, le obiezioni sulla "gravosità" non possono ritenersi determinanti, essendo una chiara scelta legislativa, viene giustamente evidenziato come, trattandosi di una misura coercitiva, l'autorità giurisdizionale chiamata a disporla abbia ampia discrezionalità nella scelta e nella graduazione sulla base dell'apprezzamento circa l'intensità delle esigenze cautelari e dell'applicazione delle comuni regole di valutazione di adeguatezza e di proporzionalità della misura rispetto al caso di specie, con possibilità di sindacare nel merito in sede di impugnazione la decisione del giudice. A ben vedere, e secondo una diversa prospettiva, la misura in questione ha un profilo di favore anche per il destinatario della stessa che, certamente, vedrà una minore limitazione della propria libertà rispetto alle altre misure maggiormente afflittive (art. 284 c.p.p. ss.) in grado di impedire il contatto fisico e visivo con la persona offesa. Difatti, laddove si dovesse affermare l'impossibilità di applicare un divieto di avvicinamento "mobile" ovungue si trovi la persona offesa, la scelta della misura cautelare cadrebbe inevitabilmente su una di quelle maggiormente limitative della libertà personale rispetto a quella prevista dall'art. 282-*ter* c.p.p.

Tali osservazioni consentono, quindi, di superare l'obiezione fondata sulla "eccessiva gravosità" e di affermare che la misura del divieto di avvicinamento,

⁴² Pag. 17 della sentenza in commento.

proprio per le sue peculiarità, non soltanto non è troppo afflittiva ma, anzi, riduce al massimo la compressione dei diritti dell'indagato/imputato, limitandoli, ben più di altre misure, a quanto strettamente utile alla tutela della vittima. Inoltre, la misura, con le dovute indicazioni sulla distanza da tenere, risulta sufficientemente specifica ed eseguibile. Al contempo, non vi è motivo tale da precludere la esigibilità di una condotta di allontanamento dell'indagato/imputato in ipotesi di incontro casuale con la persona offesa. Del resto, poiché rilevano solo le eventuali violazioni dolose delle prescrizioni, non vi è ragione per ipotizzare il pericolo di applicare una sanzione per un incontro involontario. Coerentemente con le suesposte considerazioni la Cassazione nella sua massima composizione ha risolto il quesito posto dall'ordinanza di rimessione affermando che il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare siffatta distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli in modo specifico. In conclusione, sulla base di un'interpretazione letterale e logico-sistematica ad avviso delle Sezioni unite in esame la prescrizione del divieto di avvicinamento a «luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa» non può prescindere dalla chiara indicazione di quali siano siffatti luoghi, essendo l'individuazione di questi ultimi necessaria anche a garantire che la persona offesa sia libera nei suoi contesti quotidiani. Il divieto vale pure laddove alla persona destinaria dello stesso sia noto che il soggetto protetto si trova in tutt'altro posto in quanto «sia per la massima garanzia della vittima che per la facilità ed efficacia dei controlli, l'indagato deve sempre e comunque tenersi a distanza da tali luoghi che potranno anche essere indicati in forma indiretta, purchè si raggiunga la finalità di dare certezza all'indagato sulla estensione del divieto»⁴³. La prescrizione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, invece, impone al destinatario del provvedimento di non cercare il contatto con la stessa con la conseguenza che, persino in ipotesi d'incontro casuale, il soggetto, acquisita la consapevolezza della presenza della persona offesa, è tenuto ad allon-

tanarsi, ripristinando la distanza determinata a lui imposta.

⁴⁸ Pag. 18 della sentenza in commento.

5. Riflessioni conclusive. Le Sezioni unite hanno dunque chiarito che l'art. 282ter c.p.p. è caratterizzato da diversi nuclei precettivi. È in relazione alle esigenze
di tutela che si intendono garantire di volta in volta con l'adozione del provvedimento cautelare che deve misurarsi lo sforzo interpretativo e non necessariamente in termini di alternatività delle prescrizioni di cui alla norma in questione, ben potendo il giudice modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di
riferimento direttamente la stessa persona offesa. Non si tratta di due misure
diverse ma di un'unica misura con contenuto flessibile «da declinare a seconda
delle esigenze di neutralizzazione del rischio di reiterazione imposte dal caso
di specie»⁴⁴.

L'art. 282-*ter* c.p.p. contiene infatti più fattispecie applicative diverse tra loro per contenuto.

Laddove venga disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa questi devono essere determinati, al fine di rispondere ad una esigenza pratica e ad una esigenza di giustizia: «l'esigenza pratica è quella di rendere noto all'obbligato quali sono i luoghi da evitare, alla cui determinatezza è collegata la stessa praticabilità della misura; l'esigenza di giustizia è quella di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei limiti strettamente necessari alla tutela della vittima e di assicurare a quest'ultima la certezza di uno spazio libero dalla presenza del prevenuto»⁴⁵.

La norma, facendo riferimento a luoghi «determinati», richiede una esatta indicazione di essi, mediante l'impiego di precisi dati validi a contrassegnarli in concreto. Inoltre, ponendosi l'accento sul concetto di «luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa», si osserva come la disposizione intenda riferirsi ai luoghi soliti, consueti e legati alle abitudini della stessa vittima, il che implica una ulteriore connotazione dei suddetti spazi, i quali, in tal modo, finiscono con l'essere ulteriormente circoscritti e delimitati⁴⁶.

Nei casi in cui, invece, la prescrizione riguardi il divieto di avvicinamento alla persona offesa, non rileva il luogo bensì occorre far riferimento alla vittima in sé ed a qualsiasi forma di contatto con quest'ultima. Procedere ad una definizione puntuale dei luoghi dove vige il divieto, in queste situazioni, limiterebbe

⁴⁴ Cass., sez. VI, 23 giugno 2015, J.A.K.W.S., cit.

⁴⁵ Cass., sez. V, 10 dicembre 2014, B., cit.

⁴⁶ Sul tema v. Bellantoni, *Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. e determinazione di luoghi e distanze*, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, 11, 1283 ss.

il soggetto debole entro i confini delineati, perché fuori da essi non troverebbe alcuna forma di tutela e sarebbe esposto a pericolo, sicché per le ipotesi in cui la condotta oggetto della temuta reiterazione presenti i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi è prevista la possibilità di individuare la persona offesa, e non i luoghi dalla stessa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. In tali fattispecie la dimensione essenziale della misura è il divieto di avvicinamento alla vittima nel corso della sua vita quotidiana, ovunque essa si svolga, con l'indicazione da parte del giudice di una distanza determinata – e, quindi, da doversi senz'altro stabilire con precisione – da mantenere nei confronti della persona offesa, considerata a prescindere dallo specifico spazio in cui quest'ultima possa di volta in volta contingentemente trovarsi.

In buona sostanza, la tutela offerta alla vittima viene normativamente concepita mediante la previsione di distinte prescrizioni applicabili dal giudice in via alternativa ovvero anche congiuntamente: per un verso, l'indicazione di luoghi «determinati» ai quali l'indagato/imputato non può avvicinarsi, dovendo mantenere una predefinita distanza rispetto agli stessi, il che comporta una tutela c.d. statica a favore della persona offesa; per altro verso, la determinazione di una specifica distanza che il destinatario del provvedimento cautelare deve ovunque e costantemente mantenere dalla vittima, il che assicura una tutela c.d. dinamica nei confronti di quest'ultima, salvaguardandola in qualunque suo spostamento ed in qualunque luogo essa possa venirsi a trovare.

È chiaro poi che nella concreta applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 282-ter c.p.p. possano verificarsi talune problematiche di tipo pratico, da risolversi prendendo in considerazione le situazioni e le esigenze sottese che caso per caso si profilano. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie in cui persona offesa ed indagato/imputato abbiano in comune il luogo di lavoro: in questa circostanza oltre ad imporre al destinatario del provvedimento cautelare di mantenere una determinata distanza dalla vittima, potrebbe anche apparire opportuno impedire qualsiasi contatto non "giustificabile" da ragioni professionali, prescrivendo modalità e limitazioni ulteriori ai sensi dell'art. 282-ter, co. 4, c.p.p., pur sempre mantenendo però la massima attenzione a non arrecare eccessivo ed ingiustificato pregiudizio all'organizzazione del lavoro, attesi i valori costituzionali di riferimento.

In definitiva, la pronuncia delle Sezioni unite in commento assume un importante rilievo in quanto rappresenta la "chiave di volta" dell'interpretazione del

principio di determinatezza della misura cautelare del «Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa».

Il Supremo Consesso ha sostanzialmente accolto entrambi gli orientamenti elaborati in materia dalle Sezioni semplici, giungendo ad una sintesi degli stessi: per una maggior tutela della vittima, il principio di determinatezza deve esser valutato differentemente se il divieto, imposto dalla misura cautelare, concerne i luoghi o la persona offesa, ferma restando l'imprescindibile esigenza di fondo di realizzare un giusto contemperamento tra la necessità di garantire una doverosa e congrua tutela della persona offesa dal reato ed il bisogno di attuare detto obiettivo senza necessariamente comprimere in maniera spropositata ed ultronea le libertà dell'indagato/imputato, imponendogli prescrizioni dal contenuto non esorbitante, oltre che chiaro, preciso ed inequivoco.

ALESSIA MUSCELLA